



Camera di mediazione per la conciliazione

via Rocco Pirri, 34/1 – 91022 Castelvetro (TP)

Codice fiscale 90017090813 – Partita IVA 02392910812 - REA TP 166880

Organismo iscritto al n. 109 del Registro Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia
Ente di formazione iscritto al n. 388 del Registro degli Enti di formazione presso il Ministero della Giustizia

www.camecon.it - camecon@pec.it - segreteria@camecon.it

GUIDA SINTETICA SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Cos'è la mediazione per la conciliazione?

La mediazione finalizzata alla conciliazione è l'attività svolta da un terzo imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere due o più persone sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Come si può avviare una mediazione?

Per avviare una mediazione occorre depositare istanza presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Sarà poi l'organismo stesso ad individuare il mediatore incaricato di seguire la controversia.

Come viene scelto il mediatore?

Ciascun organismo sceglie il mediatore secondo le proprie regole interne.

Camecon sceglie il mediatore sulla base della competenza territoriale e della competenza professionale.

Può la parte scegliere il proprio mediatore di fiducia?

No, tranne che non ci sia l'accordo unanime delle parti in conflitto. In caso di indicazione nell'istanza della preferenza per un mediatore, non corrispondente ad analogha preferenza fatta da

controparte, il mediatore indicato non potrà essere nominato. E' in questo modo garantita l'imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.

La mediazione è obbligatoria?

La legge prevede l'obbligatorietà della mediazione prima di instaurare un giudizio nelle seguenti materie:

- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

In tutte le altre materie la mediazione è facoltativa.

In tal caso le parti possono volontariamente decidere di ricorrere alla mediazione, sempre che si tratti di diritti di cui possono liberamente disporre.

Come si svolge il procedimento di mediazione?

Il responsabile dell'organismo designa un mediatore, il quale convoca le parti, in sessioni riservate o congiunte, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole per la definizione della controversia. Se la conciliazione è telematica, le sessioni si svolgono in teleconferenza.

Cosa accade se la parte non voglia partecipare al procedimento?

Dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione il giudice, nel successivo giudizio, può desumere argomenti di prova.

Il procedimento è soggetto a particolari formalità?

No. Nessuna formalità.

Il mediatore decide la controversia?

Assolutamente no! Il mediatore non è un giudice, né un arbitro. Nella mediazione sono sempre le parti che decidono cosa fare. L'eventuale conciliazione è frutto unicamente di una chiara volontà delle parti che sottoscrivono il relativo accordo. Il mediatore è unicamente un facilitatore, anche se può avanzare una proposta di conciliazione. Proposta, in ogni caso, che deve essere accettata dalle parti, per divenire accordo. La procedura si chiude sempre con un accordo o con il permanere del disaccordo. Non si chiude mai con una decisione unilaterale.

Quanto costa la procedura?

Il costo della mediazione è notevolmente inferiore ai costi di un giudizio civile o commerciale. Ad esempio, una procedura di mediazione su una controversia del valore di € 10.000,00 ha un

costo di circa 280 euro. Una causa civile per la stessa controversia costerebbe oltre 3.000 euro, oltre a durare anni. L'indennità dovuta all'organismo è composta dalle spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e dalle spese di mediazione secondo tabella ministeriale, reperibile sul sito www.camecon.it, ove è anche possibile effettuare il calcolo preventivo del costo della procedura, secondo le varie combinazioni possibili.

Quali effetti ha il procedimento sulle future spese di lite?

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente alla proposta fatta dal mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibile al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento a favore del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Ci sono dei vantaggi fiscali?

Tutti gli atti della procedura sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Se si raggiunge un accordo, il relativo contratto è esente da imposta di registro fino al valore di € 50.000. Oltre tale valore, l'imposta si calcola solo sulla parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta per le somme pagate all'organismo fino alla concorrenza di € 500. Se la mediazione non riesce il credito d'imposta è ridotto alla metà.

Quanto dura la procedura?

L'organismo, a seguito del deposito dell'istanza di mediazione, ha 30 giorni di tempo per fissare il primo incontro di conciliazione. L'intera procedura si deve concludere entro 3 mesi.

Cosa succede in caso di accordo a seguito della procedura di mediazione?

Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore redige un verbale contenente il contratto sottoscritto dalle parti.

Tale contratto potrà, su richiesta delle parti, essere omologato dal Presidente del Tribunale, acquisendo così efficacia esecutiva.

Cosa succede nel caso non si arrivi ad un accordo?

Il mediatore redige un verbale di fallita conciliazione, utile per il successivo giudizio.

Si tratta di procedimento pubblico o riservato?

Assolutamente riservato. Il mediatore ha un obbligo di riservatezza e non può essere obbligato a testimoniare nel futuro processo, nel corso del quale, peraltro, vige il divieto di utilizzo delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione. Sul contenuto delle dichiarazioni rese non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Sono previsti controlli sulla qualità del servizio?

Al termine della procedura le parti vengono invitate a redigere una scheda di valutazione sulla qualità del servizio. Tale scheda verrà consegnata, a cura dell'organismo, al Ministero, il quale potrà prendere provvedimenti a carico dell'organismo o del singolo mediatore.

Perché Camecon?

La Camera di mediazione per la conciliazione (Camecon) presenta le seguenti peculiarità:

- mediazione telematica o in presenza

La mediazione telematica si svolge interamente attraverso teleconferenze, gestite direttamente dal mediatore attraverso il sito, a differenza di quella in presenza ove gli incontri delle parti vengono svolti presso la sede indicata dal mediatore. Sono, comunque, sempre le parti a decidere liberamente il tipo di mediazione preferita.

- deposito degli atti in via telematica e documentale

L'istanza di mediazione e la relativa adesione alla procedura vengono elaborati dal sistema, mediante compilazione, a cura della parte, di appositi campi, e successivamente depositata presso l'organismo.

- massima informatizzazione delle procedure

Ogni fase del procedimento è assistita da idonea informatizzazione, allo scopo di assicurare la massima uniformità e ridurre la possibilità di errori procedurali.

- fascicolo telematico gestito direttamente dalle parti e dal mediatore

Le parti ed il mediatore hanno a disposizione un fascicolo telematico da cui poter gestire tutte le fasi della procedura, poter inviare comunicazioni, allegare documenti, redigere verbali, ecc..

- elaborazione automatica degli atti della procedura

Ogni singolo atto della procedura (istanza, adesione, verbali, comunicazioni, inviti, solleciti, ecc..) vengono elaborati automaticamente dal sistema invio comunicazioni email e fax in automatico Tutte le comunicazioni vengono interamente gestite dal sistema, con automatica consegna ai destinatari.

- controlli di congruità procedurale in tempo reale

Il sistema verifica la congruità di ogni singola operazione e dei dati immessi, concedendo, a ciascuno dei soggetti collegati alla pratica, le abilitazioni relative alla posizione assunta nel procedimento.

- costi chiari fin dall'inizio della procedura

Sul sito è presente apposita funzione che consente di verificare con esattezza il costo dell'intera procedura, a seconda del tipo di conciliazione (obbligatoria o volontaria). individuazione trasparente del mediatore Il mediatore viene designato dal responsabile dell'organismo mediante procedure assolutamente trasparenti.

- simulazioni sempre disponibili

E' possibile sul sito effettuare delle simulazioni utilizzando profili appositamente creati, onde poter acquisire sempre maggiore dimestichezza con il sistema.